

Prot. n. R.U.

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI
Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. del 08/04/1998, n. 169, concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il D.M. 1 marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto n. 2006/CGV/574 del 28 agosto 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto n. 2006/CGV/575 del 28 agosto 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'art. 23-quarter del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

Vista la convenzione di concessione n. 4060 per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sottoscritta da Skillplus giocolegale s.r.l. unipersonale;

Vista la convenzione di concessione n. 4323 per la raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sottoscritta da Skillplus giocolegale s.r.l. unipersonale;

Considerato che Skillplus giocolegale s.r.l. unipersonale a seguito di domanda di partecipazione alla procedura di integrazione per la raccolta del gioco a distanza, di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, in data 7 luglio 2011, ha sottoscritto l'atto integrativo della convenzione accessiva alla concessione n.4060 già detenuta, al quale è stato attribuito il codice n. 15171;

Vista la comunicazione del 24 giugno 2016 con la quale il Concessionario ha manifestato la volontà di proseguire la raccolta delle scommesse, successivamente alla scadenza fissata al 30 giugno 2016 e sino al

verificarsi della condizione prevista dall'art. 1, comma 933, della legge 208/2015 per le concessioni n.4060 e n.4323;

Atteso che nella predetta comunicazione si è altresì impegnato a fornire le garanzie richieste dall'Agenzia e, quindi, con validità sino al 30 giugno 2018;

Tenuto conto che Skillplus giocolegale s.r.l., per le citate concessioni aveva, a suo tempo, prestato fidejussioni bancarie per l'importo complessivo di euro 204.758,88, scadute il 31 dicembre 2016;

Considerato che, in prossimità della scadenza delle polizze, con nota R.U. n.29286 del 14 marzo 2017, l'Agenzia ha invitato la società ad adeguarne la validità ai sensi dell'art. 20 delle convenzioni di concessione, entro il termine ultimo del 29 marzo 2017;

Atteso che la Società non ha presentato alcuna garanzia, limitandosi a chiedere un incontro con l'Agenzia finalizzato ad ottenere una proroga del termine di un mese;

Vista la nota n. R.U. n.34374 del 28 marzo 2017 con la quale l'Agenzia, nel comunicare il mancato accoglimento della richiesta di proroga, ha fatto presente che, in caso di mancata consegna delle garanzie, si sarebbe proceduto, senza ulteriore avviso, al distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale a far tempo dal 4 aprile 2017;

Tenuto conto che il preannunciato distacco è avvenuto secondo la tempistica prevista e che, nonostante il decorso di un ulteriore lasso di tempo, nessuna garanzia è stata fornita all'Agenzia;

Ritenuto che la garanzia, presentata dal concessionario all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della concessione, fino ad un anno successivo a partire dalla data di scadenza della concessione stessa e che la mancata prestazione della manleva è causa di decadenza della concessione, trattandosi di obbligo fondamentale a carico del concessionario e a tutela delle ragioni dell'erario, costituendo un elemento essenziale del rapporto intercorrente tra concedente e privato concessionario;

DISPONE

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza delle seguenti concessioni:

1. n.4060 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
2. n.4323 per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

3. dell'atto integrativo n.15171, per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

tutte e tre attribuite con Skillplus giocolabile s.r.l. con sede legale in Roma, Via Crescenzo n.74.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, li 18 aprile 2017

IL DIRIGENTE

Pietro FERRARA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs.39/1993